

XVI legislatura

A.S. 2569:

"Conversione in legge del decreto-legge 22 febbraio 2011, n. 5, recante disposizioni per la festa nazionale del 17 marzo 2011"

Marzo 2011
n. 100



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

| | |
|-------------------------|----------|
| <i>Articolo 1</i> | <i>1</i> |
|-------------------------|----------|

Articolo 1

Il comma 1 dispone che il giorno 17 marzo 2011 è considerato festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge n. 260 del 1949.

Il comma 2 stabilisce che, al fine di evitare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e delle imprese private, per il solo 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per la festività soppressa del 4 novembre non si applicano a tale ricorrenza ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia proclamata per il 17 marzo 2011.

Il comma 3 prevede che dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT esclude la sussistenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica innanzitutto sulla base della considerazione che comunque non aumenta il numero complessivo delle giornate di astensione dal lavoro, fissato in 12 dalla legge n. 260 del 1949, giacché nel 2011 cadono di domenica il 1° maggio e il 25 dicembre.

Inoltre, considerando ordinaria agli effetti economico-contrattuali la festività soppressa del 4 novembre, non aumenta il numero di giornate di astensione dal lavoro con diritto alla percezione della retribuzione, in quanto non risulta aumentato il numero complessivo delle festività sopprese, alle quali corrispondono le 4 giornate di riposo concesse ai dipendenti delle PP.AA., per i quali il congedo ordinario contempla infatti 4 giorni aggiuntivi, in corrispondenza di altrettante festività sopprese (fra le quali, appunto, il 4 novembre).

In sostanza, la compensazione tra 17 marzo e 4 novembre si risolve nella circostanza che i lavoratori non potranno disporre in piena libertà di tutte e 4 le giornate di riposo per festività sopprese, essendo introdotto l'obbligo legale che uno di questi riposi cada nella giornata del 17 marzo.

Al riguardo, si rileva che la prima affermazione della RT circa la presenza nel 2011 di due festività ricadenti di domenica (per cui nel complesso i giorni festivi non aumenterebbero) appare irrilevante in rapporto a dati tendenziali (sia riferiti al PIL che ai saldi di finanza pubblica) che dovrebbero essere costruiti sulla base della legislazione vigente, quindi già scontando l'esistenza di un minor numero di giorni

festivi non coincidenti con la domenica (o con altra festività¹) nell'anno in corso.

In relazione alla seconda motivazione addotta dalla RT a sostegno dell'invarianza finanziaria del presente decreto-legge, si rileva che il meccanismo della compensazione delineato dal comma 2 appare certamente idoneo ad escludere oneri diretti od indiretti soltanto in rapporto a quei lavoratori che usufruiscono per intero del loro *stock* di ferie disponibili.

Per una quota degli altri lavoratori (cioè di quelli che non consumano l'intera dotazione di giorni di ferie disponibili nell'anno), infatti, l'obbligo di usufruire di un giorno di ferie (*rectius*, di festività soppresse, ma di fatto di ferie giacché i 4 giorni di festività soppresse sono ordinariamente utilizzati prima dei giorni di congedo ordinario) il 17 marzo 2011 potrebbe anche risolversi in un aumento dei giorni di ferie che complessivamente verranno goduti nel 2011.

Ciò in quanto tali lavoratori, non utilizzando l'intero *stock* di giorni di ferie a disposizione, hanno un margine per aumentare i giorni di congedo effettivo, e il dover necessariamente utilizzare un giorno di ferie il 17 marzo 2011 potrebbe anche lasciare inalterate - rispetto alla situazione previgente - le scelte di tali lavoratori in ordine alle ferie da godere nel corso del 2011, anche alla luce del minor numero di festivi non coincidenti con la domenica nel corso dell'anno.

Comunque, va ricordato che tale compensazione non sembrerebbe destinata ad operare per gli oltre 550.000 dipendenti di regioni ed enti locali, per i quali la festività del 4 novembre non genera alcun tipo di beneficio né giuridico né economico.

Andrebbero poi forniti chiarimenti, anche in rapporto al disposto dell'articolo 5 della legge n. 260 del 1949, relativo al pagamento con la maggiorazione del festivo della giornata - di fatto ordinariamente lavorativa - del 4 novembre, in ordine agli effetti finanziari che potrebbero riscontrarsi in correlazione agli oneri per le retribuzioni di quei dipendenti pubblici destinati comunque a fornire la loro opera il 17 marzo 2011 (si pensi ai dipendenti del SSN).

Infine, si rappresenta che, nel caso in cui il decreto-legge sia respinto dopo il 17 marzo o non sia convertito in legge entro 60 giorni, si produrrebbe il risultato di un giorno festivo aggiuntivo usufruito dai lavoratori in virtù dell'immediata efficacia del decreto-legge, mentre il

¹ Infatti, si fa presente che la festa del 25 aprile coinciderà con il Lunedì dell'Angelo, per cui si avrà un solo giorno festivo in luogo dei 2 solitamente presenti in calendario.

4 novembre tornerebbe ad essere una festività soppressa a tutti gli effetti di legge. In sostanza, mentre gli effetti onerosi del decreto in esame si producono durante il periodo previsto per la sua conversione in legge, la copertura degli stessi è rinviata ad un momento successivo che, in assenza della conversione in legge del decreto nella sua attuale (o finanziariamente equivalente) formulazione, cesserebbe di essere idoneo a produrre effetti finanziari virtuosi, con la conseguente mancanza di copertura del presente atto. Va comunque tenuto conto della facoltà riconosciuta al legislatore dall'articolo 77, comma 3, della Costituzione, di "regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti", facoltà che, se non esercitata nelle forme idonee, si tradurrebbe nell'ipotesi considerata in una assenza di copertura.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>